

Bonus 4.0: specifica procedura entro il 14/06 per le imprese che hanno già comunicato investimenti

Il DM 15 maggio 2025, recante le modalità di prenotazione per l'accesso al credito d'imposta per investimenti 4.0 ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, prevede una **specifica procedura** per le imprese che hanno già comunicato investimenti con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024 tramite il "vecchio" modello.

È il caso, ad esempio, delle imprese che hanno già presentato la "vecchia" comunicazione preventiva in relazione a investimenti che saranno ultimati nel 2025 (senza "prenotazione" nel 2024).

In particolare, l'art. 2 comma 6 del DM 15 maggio 2025 prevede che per le imprese che al 15 maggio (data di pubblicazione del decreto) hanno comunicato con il modello di cui all'Allegato 1 al DM 24 aprile 2024 investimenti ex art. 1 comma 446 della L. 207/2024, in via preventiva o di completamento, ai fini della prenotazione delle risorse rileva l'**ordine cronologico** di invio della comunicazione preventiva **già trasmessa**, "a condizione che, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, trasmettano il modello di comunicazione di cui al presente decreto in via preventiva, ovvero di completamento, fermo restando che occorrerà adempiere anche a quanto disposto dai commi 3 e 4 del presente articolo entro i tempi ivi indicati".

Al riguardo, nel sito del MIMIT viene precisato che "per le imprese che hanno già comunicato investimenti, sia in via preventiva e sia di completamento, tramite il modello previsto dal decreto del 24 aprile 2024, con data di ultimazione successiva al 31 dicembre 2024", "ai fini della prenotazione

delle risorse, rileva l'ordine cronologico di invio della comunicazione preventiva già trasmessa, a condizione che entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto le imprese trasmettano il nuovo modello di comunicazione **in via preventiva**".

In altri termini, le imprese che in relazione agli investimenti 2025 hanno già presentato la comunicazione preventiva o di completamento con il "vecchio" modello, al fine di mantenere l'ordine cronologico della comunicazione già trasmessa, dovranno **ripresentare** la comunicazione con il nuovo modello **entro il 14 giugno 2025** (30 giorni dalla data di entrata in vigore del nuovo DM), indicando il codice identificativo della precedente.

Dopo la ripresentazione della comunicazione preventiva con il nuovo modello, le imprese dovranno adempiere agli obblighi di **conferma dell'acconto** (entro 30 giorni dalla comunicazione preventiva) e di completamento degli investimenti entro i tempi previsti dal medesimo DM.

La procedura con ripresentazione della comunicazione preventiva, stando anche alle indicazioni sopra richiamate riportate sul sito del MIMIT, sembrerebbe dover essere seguita, con riferimento alla specifica fattispecie di cui all'art. 2 comma 6 del DM, anche nel caso in cui sia stata già presentata anche la "vecchia" comunicazione di **completamento**.

Senza il rispetto della procedura, perdita della priorità acquisita

Il decreto disciplina inoltre espressamente le conseguenze nel caso in cui **non** venga rispettata la procedura descritta.

In particolare, le imprese che non si adeguano entro il suddetto termine del 14 giugno 2025 (30 giorni dalla data di entrata in vigore del DM) devono ripresentare il modello di comunicazione secondo le nuove disposizioni, **perdendo** dunque la **priorità** relativa alla comunicazione preventiva trasmessa

secondo il “vecchio” DM.

Fermo restando quanto esposto, si rileva che al momento non è ancora stato emanato il **decreto** relativo all'**operatività** del nuovo modello di comunicazione.

L'art. 1 comma 3 del DM 15 maggio 2025 ha infatti previsto che con successivo decreto direttoriale saranno individuati i termini a decorrere dai quali il modello di cui al presente decreto entra in vigore ed è **disponibile** in formato editabile per la **trasmissione**, esclusivamente in via telematica, attraverso i servizi informatici messi a disposizione nel sito istituzionale dal Gestore dei servizi energetici (GSE).

(MF/ms)